



SINTESI DELLE MISURE SULLA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA COVID CON DECRETO-LEGGE DEL 24 MARZO 2022

MASCHERINE

Obbligo di mascherina al chiuso ancora in vigore fino al prossimo 30 aprile oltre che per accesso a taxi, navi, treni interregionali, bus, cinema, teatro, eventi culturali e sportivi.

L'obbligo di mascherine FFP2 permane sui mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico.

STOP STATO DI EMERGENZA

Stop allo stato di emergenza per la pandemia Covid-19 alla scadenza del 31 marzo e decadenza anche della struttura commissariale e del Comitato Tecnico Scientifico. Dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022 verrà istituita una Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia presso il Ministero della Difesa. Dal 1° gennaio 2023 il Ministero della Salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi di detta nuova Unità.

STOP QUARANTENE PER CONTATTI STRETTI

Dal 1° aprile 2022 i contatti stretti di un positivo (anche se non vaccinati) non fanno più la quarantena, ma si sottopongono per 10 giorni al regime di auto-sorveglianza (mascherina FFP2 in luoghi chiusi e dove c'è assembramento).

GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il **Green Pass Base** per il quale dal 1° maggio il Green Pass non sarà più necessario.

Resta comunque in vigore la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro, per chi fa accesso ai luoghi di lavoro senza il possesso di GP.

Per i lavoratori di ospedali ed RSA e attività assistenziali affini resta, fino a 31 dicembre 2022, l'obbligo di **Super Green Pass** per accedere al posto di lavoro.

OBBLIGO VACCINALE

L'obbligo vaccinale per gli over 50 è confermato fino al 15 giugno, ma dal 1° aprile decadono tutte le sanzioni tranne quella pecuniaria di 100 euro. Oltre che per gli over 50 anche per insegnanti e forze dell'ordine. Mentre l'obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario (medici, infermieri, OSS, etc.) e lavoratori presenti in strutture ospedaliere e RSA. Solo a queste ultime categorie si continuerà ad applicare la sanzione della sospensione dal lavoro, che scatta in caso di mancata vaccinazione.

Dal 1° aprile però, per il personale sanitario sospeso per non aver ottemperato all'obbligo di vaccinazione, sarà possibile il rientro e la cessazione temporanea della sospensione per il tempo di validità del green pass rafforzato da guarigione – 6 mesi.

FINO A QUANDO E DOVE RESTA L'OBBLIGO DI SUPER GREEN PASS?

Il Super Green Pass resterà obbligatorio, fino al 30 aprile, solo al chiuso, per ristoranti, centri benessere, sale gioco, discoteche, cinema, teatri, sale concerto, piscine, palestre congressi, convegni nonché «feste comunque denominate» e «feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose» (battesimi, comunioni, matrimoni).

Prevista un'eccezione con l'addio al green pass rafforzato per i turisti stranieri nei ristoranti al chiuso sin dal 1° aprile. Solo per loro sarà sufficiente il green pass base.

DOVE E DA QUANDO SERVIRÀ IL GREEN PASS BASE?

Dal 1° al 30 aprile sarà sufficiente il green pass base (vaccino, guarigione o tampone negativo) per i trasporti a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea) e per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all'aperto. Obbligo di green pass base anche per accedere a mense, concorsi pubblici, corsi di formazione pubblici e privati, colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Esteso fino al 30 aprile il green pass base per chiunque accede alle strutture del sistema nazionale di istruzione (ad eccezione degli studenti).

DOVE E DA QUANDO NON SERVIRÀ PIÙ IL GREEN PASS?

Dal 1° aprile non sarà più richiesto nessun tipo di green pass (né base né rafforzato) per mangiare o consumare un caffè in un tavolo all'aperto così come per le attività sportive, sempre all'aperto. Niente green pass anche per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, musei. Oltre che per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale come metropolitane, autobus o tram (dove però continuerà a essere obbligatoria la mascherina FFP2).

CAPIENZE

Dal 1° aprile torna al 100% la presenza negli stadi, finora ferma al 75%. All'aperto, più in generale, decadono dal 1° aprile le capienze limitate del pubblico.


SMART WORKING E LAVORATORI FRAGILI

La possibilità di ricorrere allo smart-working nel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore, quindi ancora con un regime semplificato, è prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2022. Anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili è prorogato al 30 giugno. Nel settore pubblico invece la modalità di lavoro prevalente resta quella del lavoro in presenza.

STOP AL SISTEMA DEI COLORI

Stop al sistema di colori per le Regioni

SCHEMA RIASSUNTIVO PROROGHE DI IMPIEGO DEI GREEN PASS SUL LAVORO



Linea temporale accesso al luogo di lavoro – (escluso RSA / Ospedali)

TABELLA GREEN PASS

Periodo	Green pass
Dal 25 marzo 2022	NO Green Pass base per l'accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste.
Dal 1° aprile 2022	NO Green Pass, né base né rafforzato , per le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - per il consumo di cibo e bevande all'aperto; - per le attività sportive outdoor; - per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei; - per alloggiare in hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde); - per il trasporto pubblico locale, quali metropolitane autobus e tram.
Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022	SI Green Pass base per l'accesso a: <ul style="list-style-type: none"> - mezzi di trasporto a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea); - mense e catering; - servizi di ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo, ad eccezione di quelli all'interno degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; - concorsi pubblici; - corsi di formazione pubblici e privati; - colloqui visivi in presenza con i detenuti all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori; - partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all'aperto. - accesso luoghi di lavoro lavoratori over 50.
Fino al 30 aprile 2022	SI Green Pass rafforzato , l'accesso ai seguenti servizi e attività: <ul style="list-style-type: none"> - piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce (a eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti); - convegni e congressi; - centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l'infanzia); - feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso; - sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; - sale da ballo, discoteche e locali assimilati; - spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso. - accesso ai locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario.
Fino al 31 dicembre 2022	SI Green Pass rafforzato per l'accesso ad hospice, RSA.

TABELLA MASCHERINE

Periodo	Mascherine
Fino al 30 aprile 2022	SI mascherine “in tutti i luoghi al chiuso”
	SI mascherine FFP2 per: <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico; - l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento); - gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati; - eventi e competizioni sportive. SI mascherine FFP2/chirurgiche: <ul style="list-style-type: none"> - in sale da ballo e discoteche ad eccezione del momento del ballo.
	Per i lavoratori che nello svolgimento dell'attività “sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro”, le mascherine chirurgiche sono considerate “dispositivi di protezione individuale”. Tali norme si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
N.B. Non hanno l'obbligo di indossare mascherine: <ul style="list-style-type: none"> - i bambini di età inferiore ai sei anni; - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; - le persone che stanno svolgendo attività sportiva. 	

TABELLA OBBLIGO VACCINALE

Periodo	Obbligo vaccinale
Fino al 15 giugno 2022	<ul style="list-style-type: none"> - personale della scuola; - personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico; - polizia locale e personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; - personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori; - il personale dei Corpi forestali delle Regioni statuto speciale.
Fino al 31 dicembre 2022	personale sanitario e delle RSA